



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

***NORME DI ORGANIZZAZIONE  
DELL'AVVOCATURA E SULLA  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI  
COMPENSI***



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

**ARTICOLO 1**

**(COMPITI)**

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Provincia dell'Aquila attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.
2. *All'Avvocatura sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n.1578, dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e dalla legge 31.12.2012 n. 247.*
3. In particolare, all'Avvocatura è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale dell'Ente affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. *E' facoltà del Dirigente dell'Avvocatura, in caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura, di demandare a dipendenti dell'Amministrazione cause per le quali è ammesso il patrocinio personale o è espressamente previsto che l'Ente possa stare in giudizio attraverso propri dipendenti (a titolo esemplificativo: giudizi innanzi al giudice di pace, alle commissioni tributarie, al giudice del lavoro, al Tar per i giudizi in materia di accesso agli atti...).*
5. L'Avvocatura, pertanto, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Ente, tutti gli atti del processo, fatti salvi quelli che la legge non riserva espressamente alla parte costituita come da previsione dell'art. 84 c.p.c..
6. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali,



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, proporre la nomina, la sostituzione o la revoca di legali esterni e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

**ARTICOLO 2  
(ULTERIORI ATTIVITÀ)**

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale *descritta dalla vigente legge professionale*, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. *Le richieste di parere legale dei dirigenti dovranno essere munite del previo visto del Segretario Generale che potrà anche decidere di non trasmetterle all'Avvocatura, qualora ritenga che la questione rientri nell'attività decisionale del dirigente. Le richieste dovranno riguardare questioni giuridiche complesse e di interesse generale e dovranno essere complete di*

- *quesiti;*
- *documentazione utile;*
- *relazione in ordine ai fatti;*
- *indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.*

*L'Avvocatura provvederà, compatibilmente con gli altri termini prescritti per l'adempimento delle funzioni contenziose, a formulare il parere richiesto con ogni tempestività e comunque di norma nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini maggiori nel caso di materie complesse.*

3. *I componenti dell'Avvocatura possono essere chiamati, compatibilmente con gli altri termini prescritti per l'adempimento delle funzioni contenziose, a svolgere attività di assistenza e supporto, nei casi seguenti: esame dei progetti di regolamento; predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati; espressione di pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;*



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

*redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati; adozione di provvedimenti concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; attivazione di procedure per il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, su formale richiesta dei singoli Settori interessati, che a tale scopo sono tenuti a fornire ogni adeguata documentazione.*

**ARTICOLO 3**

**(RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

- 1. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza processuale; promuove e resiste alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione.*
- 2. In caso di assenza del Presidente tale funzione spetta al Vicepresidente.*

**ARTICOLO 4**

**(AVVOCATI DEL LIBERO FORO E CONSULENTI)**

- 1. E' facoltà dell'Avvocato coordinatore, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem ad uno o più legali del libero Foro, specialisti della materia od anche docenti universitari.*
- 2. L'Avvocatura può evidenziare la necessità o l'opportunità, per esigenze giudiziali o stragiudiziali, di designare periti o consulenti tecnici di parte; in tal caso, se non si può far fronte con personale in servizio (del Settore di volta in volta interessato), il Dirigente dell'Avvocatura provvede alla nomina.*

**ARTICOLO 5**

**(COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA)**



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

1. Dell'Avvocatura fanno parte i dipendenti iscritti all'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli Avvocati addetti a Uffici legali (degli enti pubblici) di cui *agli artt. 15 comma 1 lett. b), 19 comma 3 e 23 della legge 31.12.2012 n. 247* e inseriti nell'organico della stessa. Essi sono affiancati dal personale amministrativo.

**ARTICOLO 6**

**(SPESE DI ISCRIZIONE)**

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'iscrizione al suddetto elenco sono a carico dell'Amministrazione Provinciale per tutta la durata dell'assegnazione (del dipendente-avvocato) all'organico dell'Avvocatura.
2. Al pagamento degli stessi si provvede secondo le norme di contabilità.

**ARTICOLO 7**

**(AVVOCATO COORDINATORE)**

1. *Alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati è posto un Avvocato coordinatore, individuato dal Dirigente del Settore di cui fa parte l'Avvocatura.*
2. L'Avvocato coordinatore, in collaborazione con il Dirigente del Settore di cui fa parte l'Avvocatura:
  - a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - b) *assegna, agli avvocati dell'Avvocatura, gli affari consultivi e contenziosi in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, garantendo in ogni caso la parità di trattamento;*
  - c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo all'uopo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
  - d) riferisce circa l'attività svolta al Dirigente, all'assessore competente, con cadenza almeno semestrale, anche attraverso apposite relazioni e segnala, altresì, eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

e) esprime il parere legale, sentite le strutture provinciali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, in relazione all'ottemperanza a sentenze di condanna a carico dell'Ente, nonché sugli atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati. Tale compito può essere delegato ad altro legale dell'Avvocatura.

**ARTICOLO 8**

**(COMPENSI)**

1. Agli avvocati facenti parte o che abbiano fatto parte dell'Avvocatura Provinciale spettano i compensi professionali di cui all'art. 27 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali, siglato in data 14.09.2000 e all'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n.114, da aggiungere all'ordinaria retribuzione, all'indennità di posizione e di risultato di cui al CCNL, ove previste.

2. In particolare, agli Avvocati spettano i compensi professionali liquidati con sentenza, con altro provvedimento giurisdizionale ed anche con lodo arbitrale, una volta recuperati.

Tali compensi sono ripartiti nella misura dell'80% in favore dell'Avvocato che ha curato la causa mentre il restante 20% viene riversato nel Bilancio della Provincia (ed eventualmente destinato, almeno in parte, a finanziarie i capitoli di spesa concernenti l'acquisto delle banche dati e dei testi giuridici e il rimborso spese forfetario conseguente allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura provinciale).

Qualora l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione a un Avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, compete all'Avvocato dipendente la metà dell'importo delle spese liquidate poste a carico della controparte.

E' cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare per ogni causa, le attività che sono state espletate.

In caso di mandato congiunto a due avvocati interni la percentuale dell'80% viene ripartita nella misura del 50% all'avvocato che ha provveduto allo studio della controversia e alla predisposizione degli atti principali e nella misura del 30% all'altro avvocato (per partecipazione udienze, accessi in cancelleria e altre attività). Sarà cura degli avvocati attestare le attività espletate da ciascuno.



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

3. Nelle cause conclusesi ugualmente con sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o lodo arbitrale favorevole, ma senza contestuale liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente od anche nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o arbitro, pur dopo aver attivato ogni possibile procedura coattiva, agli Avvocati spetta il pagamento (a carico dell'Amministrazione) del minimo dei compensi professionali previsti dalle vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Per le controversie di valore da € 1.000.000,01 in poi si applica un'ulteriore riduzione del 50% dei suddetti valori.

*In caso di compensazione parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione.*

*Nel caso di definizione transattiva delle controversie, dopo sentenza favorevole all'Amministrazione (con spese compensate), agli Avvocati spettano i compensi professionali per le attività espletate fino alla definizione delle controversie, nella misura del 50% dei valori minimi previsti dalle vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Per le controversie di valore da € 1.000.000,01 in poi si applica un'ulteriore riduzione del 30%.*

*I compensi vengono dimezzati nel caso di mandato congiunto ad un legale esterno.*

*E' cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare per ogni causa, le attività che sono state espletate.*

*In caso di mandato congiunto a due Avvocati interni i compensi di cui al presente comma vengono ripartiti nella misura del 60% all'Avvocato che ha provveduto allo studio della controversia e alla predisposizione degli atti principali e nella misura del 40% all'altro Avvocato (per partecipazione udienze, accessi in cancelleria e altre attività).*

*4. Le sentenze favorevoli all'Ente, in ogni fase e procedimento – di cognizione, esecuzione ed eventuale opposizione, cautelare – ed in ogni grado, anche di appello – sono le seguenti:*

- le sentenze nelle quali la controparte sia dichiarata soccombente;*
- le sentenze con previsione di spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutoria. Rientrano quindi in tale categoria, purché esclusivamente riferite a*



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

*controversie passive, le sentenze dichiarative di improcedibilità, perenzione, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse o altre formule analoghe, o comunque siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;*

*– le sentenze che, comunque, comportano una riduzione almeno della metà delle pretese monetarie di controparte;*

*– le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;*

*– le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo per rinuncia di controparte agli atti del giudizio, ritualmente accettata dall'Ente;*

*– le sentenze, ordinanze o altri provvedimenti giurisdizionali analoghi che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.*

*Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi promossi dall'ente e non opposti, i lodi arbitrari e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.*

*5. Resta fermo che la retribuzione di risultato dovuta a ciascun dipendente avvocato, titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, che risulti altresì beneficiario dei compensi di cui al presente articolo subirà una riduzione pari al 10%. La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinato al compenso incentivante, esclusivamente a beneficio degli altri dipendenti.*

*6. Ai sensi del citato art. 9 commi 1, 6, e 7 del D.L. 90/2014 conv. nella Legge 114/2014, i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*7. I compensi derivanti dai casi di compensazione di cui al comma 3 sono attribuiti nei*





**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

*limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*8. Ai sensi dell'art. 9 cit., i compensi professionali sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo lordo (stipendio base + indennità integrativa speciale + indennità di posizione se spettante + anzianità + 13a mensilità).*

*9. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10.03.2014 n. 55, in caso di incarichi di patrocinio conferiti all'Avvocato interno e cessati per qualsiasi causa prima della definizione giudiziale del contenzioso - sempre nell'evenienza del successivo esito favorevole per l'ente- competono allo stesso i compensi per l'attività difensiva svolta fino alla cessazione del mandato comunque verificatisi e da quantificarsi secondo le vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.*

**ARTICOLO 9**

**(LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI)**

*1. I compensi di cui all'articolo precedente sono liquidati trimestralmente a favore dei dipendenti beneficiari dal Dirigente del Settore di cui fa parte l'Avvocatura (o in sua assenza dal Dirigente del Settore Personale) con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio appositamente istituito.*

*2. Ai sensi dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266 del 23.12.2005, i compensi sono da considerarsi comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. L'Irap, grava sull'Amministrazione Provinciale.*

**ARTICOLO 10**

**(ULTERIORI COMPITI)**

*1. Nelle vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta o anche per carenza interna di abilitazione, l'Avvocatura ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione*



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, *nel rispetto della convenzione.*

2. I compensi potranno essere erogati nella fase iniziale delle controversie, dopo il deposito dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e, poi, a conclusione della controversia. Solo in casi eccezionali, previa richiesta motivata del legale, potranno essere erogati ulteriori acconti.

**ARTICOLO 11**

**(DOVERE DI COLLABORAZIONE DEI DIRIGENTI)**

1. I singoli Settori e Uffici provinciali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati e purché congrui, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. E' onere del dirigente del settore interessato segnalare all'Avvocatura (in tempi celeri nel caso di controversie amministrative con istanza cautelare) le ragioni per le quali la domanda giudiziale proposta da terzi appaia eventualmente fondata e sia quindi da escludersi, ad avviso del dirigente medesimo, la resistenza in giudizio da parte dell'Ente, fermo restano l'obbligo di piena assistenza e collaborazione dell'Avvocatura nella risoluzione di problematiche giuridiche di particolare complessità.

3. Tale valutazione del dirigente può investire anche il profilo della non convenienza economica della costituzione in giudizio, rapportata anche ad una eventuale soccombenza dell'Ente.

4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'avvocato coordinatore provvederà a darne comunicazione *al Presidente e al Segretario generale.*

5. *Spetta ai competenti Settori dell'Amministrazione l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti all'esecuzione ed adempimento di provvedimenti giurisdizionali contenenti statuizioni di condanna nei confronti dell'Ente.*



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

**ARTICOLO 12  
(DOMICILIAZIONE)**

1. L'Avvocatura può svolgere, senza pregiudizio per il compimento dell'ordinario lavoro d'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di Avvocature appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Per la suesposta attività verrà richiesta all'amministrazione richiedente la somma forfetaria di € 250 oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente. Tale somma verrà così ripartita: € 150 alla Provincia e € 100 a favore di tutti gli avvocati iscritti all'elenco speciale e appartenenti all'Ufficio e verrà distribuita, previa detrazione degli oneri riflessi a carico dell'ente, secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto dell'erogazione.
3. *Gli importi suddetti possono essere aggiornati con decreto del Presidente.*
4. *Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, per le sostituzioni in udienza e le attività di Cancelleria, l'Avvocatura, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.*

**ARTICOLO 13  
(ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO)**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
  - rapporti ed atti introduttivi di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie e contabili.



**Amministrazione Provinciale  
dell'Aquila**

#### **ARTICOLO 14**

##### **(PRATICA PROFESSIONALE)**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.
3. *Alla pratica può conseguire unicamente l'erogazione di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito nella legge 24.03.2012 n. 27 e dell'art. 26 del Codice Deontologico approvato dal CNF nella seduta del 17.04.1996 e s.m.i.*
4. *Coloro che intendono svolgere la pratica professionale presso l'Avvocatura possono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno, allegando un dettagliato curriculum. Qualora il numero delle domande pervenute entro il predetto termine non consenta il contestuale svolgimento del tirocinio da parte di tutti gli interessati, è facoltà dell'Ente svolgere apposito colloquio valutativo da parte del Dirigente dell'Avvocatura e/o dell'Avvocato Coordinatore, all'esito del quale verrà stilata apposita graduatoria che rimarrà valida fino alla data di adozione della successiva. E' fatto salvo l'eventuale scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia o di sopravvenute e diverse esigenze organizzative.*